



COMUNE DI MINUSIO

ORDINANZA MUNICIPALE 2026
*concernente l'erogazione di incentivi comunali a favore di attività di
sostegno alle famiglie*
(del 27.04.2026)



COMUNE DI MINUSIO

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli artt. 106 e 192 LOC, artt. 29 e segg. del Regolamento comunale, artt. 1 e segg. della Legge per le famiglie (Lfam), nonché la decisione del Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione dei preventivi 2026 del Comune

DECRETA:

art. 1 Principio

Il Comune di Minusio concede contributi annui a Enti riconosciuti ai sensi della Lfam, attivi nella promozione di attività di sostegno alle famiglie quale opportunità per esercitare un ruolo attivo nella politica familiare.

art. 2 Criteri

Possono beneficiare dei contributi annui gli Enti riconosciuti dal Cantone a norma della Lfam e che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) l'Ente beneficiario deve rientrare nelle categorie precisate dagli artt. 7 e 9 Lfam, rispettivamente deve risultare dall'elenco aggiornato degli Enti riconosciuti dal Cantone;
- b) l'Ente beneficiario deve occuparsi direttamente di bambini domiciliati a Minusio;
- c) l'Ente beneficiario deve dimostrare di svolgere un'attività consolidata di almeno 1-2 anni e che a questo fine necessita di un sostegno comunale;
- d) l'attività dev'essere documentata e deve risultare contabilmente corretta, oltre che aggiornata;
- e) la domanda di sussidio deve rispettare i requisiti formali richiesti e dev'essere presentata entro il 15 agosto dell'anno di competenza; domande tardive comportano l'esclusione dal conteggio comunale;
- f) gli importi tariffari a carico delle famiglie devono risultare proporzionati al servizio reso e non devono essere finalizzati al solo scopo di ottenere contributi comunali nell'ambito della Lfam; in caso di manifesta sproporzione il Municipio si riserva di riconsiderare il versamento di un sussidio.

art. 3 Domanda di sussidio

In occasione della prima domanda di sussidio occorre produrre:

- > documentazione sulla storia dell'Ente (statuto, curriculum);
- > bilanci consuntivi approvati degli ultimi 3 anni d'attività;
- > autorizzazione dipartimentale all'esercizio;
- > elenco aggiornato famiglie beneficiarie domiciliate a Minusio ed impegno annuo effettivo (ore di presenza del bambino) verso queste ultime.

art. 4 Contributi

I contributi annui erogati sono stabiliti sulla base degli allievi iscritti e della somma annua erogabile.



COMUNE DI MINUSIO

Per l'anno 2026 il contributo ammonta a:

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------------|-------------|
| > strutture con sede nel Comune | fino a | CHF 1'000.00 | per bambino |
| > strutture fuori Comune | fino a | CHF 700.00 | per bambino |

art. 5 Limiti

Il totale dei contributi versati globalmente in un anno ai sensi dell'art. 4 della presente Ordinanza non può superare il massimo del 50 % della somma complessiva stabilita dal Cantone a carico del Comune quale partecipazione annuale ai costi ai sensi dell'art. 30 cpv. 3 Lfam.

art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2026, scaduti i termini di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

(Ris. mun. N° 799)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 05.05.2026 e il 05.06.2026